

DETERMINA N.

LXXX 2 DI FXXX MXXX / VODAFONE ITALIA XXX

(Lazio/D/836-837/2018)

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori” (di seguito denominato “Regolamento indennizzi”);

VISTE le istanze dell’utente acquisite con protocollo nn. 3714 e 3715 del 12/07/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) La posizione dell’utente

I procedimenti riuniti Lazio/D/836/2018 e Lazio/D/837/2018, promossi da Lxxx 2 di Fxxx Mxxx (di seguito, per brevità, la parte istante, la società o l’utente) nei confronti di Vodafone Italia S.p.a. (di seguito, per brevità, Vodafone) con riferimento alla linea n. 06.9xxxxx8, hanno ad oggetto, rispettivamente, quanto segue.

Parte istante lamenta di aver asseritamente subito illegittima fatturazione su base quadri-settimanale con riferimento alla linea n. 06.9271928, a sè intestata, nonché il preteso illegittimo addebito, sulla fattura n. AIO2858337/2018, dei costi di trasloco, ritenuti asseritamente non dovuti, per € 80. Aggiunge, infine, che *“la comunicazione pervenuta in relazione alla modifica contrattuale non rispetta quanto previsto dal Codice del Consumo in ordine alle modifiche unilaterali del contratto”* (cfr. allegato al formulario GU14).

Lamenta, altresì, di aver subito un malfunzionamento totale sulla linea in questione, sia lato voce che lato dati, a partire dal 14 marzo 2018, a cui, almeno fino alla domanda di definizione, non aveva fatto seguito alcun intervento di ripristino.

Parte istante, successivamente all'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, svoltosi, con riferimento ai due procedimenti riuniti, in data 8 e 22 maggio 2018, ha richiesto, tramite formulario GU14 depositato via PEC il 12 luglio 2018, la definizione delle controversie *de quibus*.

In tale occasione, formulava nei confronti dell'operatore le seguenti richieste. Riguardo gli addebiti relativi al procedimento D-836/2018, insisteva per *"storno delle somme addebitate per fatturazione a 28 giorni; restituzione delle somme di cui sopra; storno delle fatture per addebito trasloco e restituzione € 80,00; indennizzo delibera 73/11/CONS art. 12"*, mentre riguardo agli addebiti relativi al procedimento D-837/2018, chiedeva *"riattivazione immediata del servizio; indennizzo ex art. 5 delibera 73/11/CONS"*.

Con riferimento al procedimento Lazio/D/836/2018, depositava un reclamo, privo di sottoscrizione, data e prova dell'avvenuto invio all'operatore telefonico, con il quale si contestava la debenza degli importi addebitati su base quadri-settimanale, chiedendone il relativo rimborso, nonché la fattura n. AIO2858337/2018, ritenuta non dovuta limitatamente al corrispettivo di € 80, a titolo di trasloco linea.

Con riferimento al procedimento Lazio/D/837/2018, depositava tre comunicazioni di reclamo/richiesta di riattivazione linea: una di essa, priva di data e di prova di avvenuta invio, mentre le restanti due risultavano trasmesse via PEC, rispettivamente, in data 16 e 19 marzo 2018, ma non recavano né la ricevuta di avvenuta consegna né quella di accettazione presso la casella di posta elettronica certificata del destinatario.

In data 31 agosto 2018, il Corecom Lazio comunicava l'avvio dei procedimenti riuniti, concedendo alle parti termine fino al 2 ottobre 2018 per il deposito di memorie e documentazione ed ulteriori 10 giorni per eventuali repliche.

2) La posizione dell'operatore.

Vodafone si costituiva in data 28 settembre 2018, tramite memoria trasmessa via PEC in pari data, con cui replicava alle avverse doglianze, controdeducendo ad impugnando tutto quanto *ex adverso* dedotto. Depositava, a supporto delle proprie tesi, le Condizioni generali di contratto.

Parte istante non depositava alcunchè, né replicava alla memoria di costituzione di Vodafone, le cui affermazioni, in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., devono darsi per pacifiche ed incontestate ai fini della presente decisione.

Nessuna udienza di definizione aveva luogo presso il Corecom Lazio, trattandosi di facoltà rimessa al responsabile del procedimento, il quale ha ritenuto di procedere direttamente alla definizione della presente controversia.

3) Motivazione della decisione

Sull'inammissibilità della domanda di riattivazione immediata del servizio giusto quanto previsto all'art. 19, co. 4, della Delibera 173/07/CONS

Sempre in via preliminare, corre l'obbligo di evidenziare come la richiesta di riattivazione linea formulata da parte istante non può trovare accoglimento, in quanto esula dalle competenze materiali del Corecom adito, il quale, a norma dell'art. 19, co. 4, della Delibera 173/07/CONS, può unicamente disporre la liquidazione di rimborsi ed indennizzi, non avendo alcun titolo per imporre agli operatori degli obblighi di *facere* (*"può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità"*). Come si dirà nel prosieguo, infatti, al fine di ottenere il ripristino della funzionalità della linea occorre attivare la procedura d'urgenza ex artt. 5 e 11 delibera 173/07/CONS che, in base a quanto contenuto nel fascicolo istruttorio, non sembra essere stata richiesta al Corecom Lazio.

Sulla improponibilità ed inammissibilità di domande nuove, in violazione degli artt. 14 co. 1 e 12, co. 3 della delibera 173/07/CONS

Ancora in via preliminare, si rammenta che ogni nuova allegazione e/o formulazione di domande nuove all'interno dell'istanza di definizione, oltre ad essere non tempestiva, è improponibile ed inammissibile secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 14 co. 1 e 12, co. 3 della delibera 173/07/CONS, perché non sottoposta al previo tentativo di conciliazione. Pertanto, nell'eventualità in cui parte istante abbia offerto, tramite il formulario GU14, una nuova prospettazione dei fatti costitutivi del diritto e/o spiegato nuove domande, esse sono inammissibili perché concernenti un tema d'indagine e di decisione diverso da quello sul quale è stata espletata la conciliazione.

Innanzitutto, riguardo la pretesa illegittima fatturazione su base quadri-settimanale riscontrata sulla linea n. 06.9xxxxx8, sono indispensabili alcune considerazioni di ordine generale su una manovra tariffaria che ha coinvolto, in maniera simultanea, tutti gli operatori di telefonia fissa nel periodo 2017-2018.

Parte istante lamenta, in maniera generica, di aver subito un pregiudizio dalla rimodulazione, da mensile a quadri-settimanale, del periodo di fatturazione, senza tuttavia documentare l'esistenza di pagamenti effettuati in favore di Vodafone né, tantomeno, il maggior esborso subito in relazione a tale nuova modalità di calcolo dei corrispettivi periodicamente dovuti.

Ciò basterebbe a rigettare integralmente le domande rassegnate nell'istanza di definizione, perché totalmente sguarnite di adeguato supporto documentale.

Sembra tuttavia utile ricostruire i termini della *res* controversa, onde motivare adeguatamente la presente decisione.

La condotta di Vodafone appare conforme sia alla normativa di settore che al contratto in essere con l'istante, atteso che l'operatore telefonico ha legittimamente esercitato il proprio diritto di *ius variandi* sulla base di quanto previsto dall'articolo 70, comma 4, del D. Lgs. 259/2003 (nel prosieguo CCE, cioè Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e dalla successiva delibera 519/15/CONS.

Vodafone ha infatti comunicato preventivamente alla propria clientela l'applicazione di alcune modifiche contrattuali, inclusa la modifica del ciclo di fatturazione, così da rendere possibile - in caso di dissenso - l'esercizio del diritto di recesso senza costi.

Proprio in ragione di ciò, nella propria memoria di costituzione, evidenzia come siano infondate *"le richieste avanzate da parte ricorrente in quanto nessuna anomalia è stata riscontrata nell'applicazione della proposta di abbonamento sottoscritta"* (enfasi aggiunta).

Tale asserzione, seppur laconica e generica, in quanto nulla dice circa la modifica del parametro temporale entro cui l'operatore è obbligato ad emettere le fatture, è, in ogni caso, veritiera e non sottoposta a contestazione da parte del Sig. Ferrerio, legale rappresentante della società istante.

La manovra in parola non è infatti stata adottata in maniera arbitraria e/o ingiustificata, bensì nel rispetto dell'art. 70, comma 4, CCE, il quale impone agli operatori che intendono apportare modifiche unilaterali al contenuto dei contratti di informare e garantire all'utente finale il diritto di recedere senza costi; possibilità non solo offerta nel rispetto dei termini imposti dalla citata disposizione, ma anche ampiamente pubblicizzata.

Tale norma prevede infatti che *"Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con*

adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni".

Sul punto la giurisprudenza è assolutamente univoca *"E' noto che ai sensi dell'articolo 70, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche, gli operatori hanno la facoltà di modificare le proprie offerte sul mercato, purché rispettino, di volta in volta (vale a dire in occasione di ogni rimodulazione, a prescindere dai giustificati motivi generali indicati "a monte" nella contrattualistica, in ottemperanza a quanto previsto dal codice del consumo), gli adempimenti stabiliti nella predetta norma speciale (comunicazione all'utente del contenuto delle modifiche con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla loro efficacia e riconoscimento del diritto di recedere senza penali qualora l'utente non accetti le nuove condizioni). Pertanto, una volta che l'operatore abbia adempiuto al disposto dell'articolo 70, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche, la rimodulazione è da ritenersi legittima (nonché espressione di uno ius variandi attribuito per legge) e lo strumento di tutela a disposizione dell'utente è quello del recesso senza penali, per permettergli un'agevole migrazione verso offerte di altri operatori ormai ritenute più convenienti"* (AGCOM, delibera 132/11/CIR; conf. AGCOM, delibere 58/11/CIR, 114/11/CIR e 40/12/CIR).

Non si comprende quindi perchè il Sig. Fxxx, pur non avendo esercitato il diritto di recesso ed avendo, quindi, assentito alle modifiche preannunciate dall'operatore, abbia successivamente contestato le condizioni contrattuali vigenti dall'1 aprile 2017, ritenendole illegittime ad abusive.

L'istante ritiene di aver sofferto un disagio dalla condotta di Vodafone, senza tuttavia fornire alcun elemento da cui desumere l'effettività del pregiudizio subito, il nesso causale tra questo e l'evento, né tantomeno la relativa riconducibilità alla sfera giuridico-soggettiva dell'operatore telefonico convenuto che, ai fini della presente causa, non può non dichiararsi totalmente estraneo alla vicenda, essendosi limitato a dare esecuzione alle clausole contrattuali regolanti il rapporto di fornitura, così come previste dalle Condizioni generali di contratto applicabili *ratione temporis* ed allegate sub doc. 1) alla propria memoria di costituzione.

Si evidenzia, infine, come tutti gli operatori di telefonia siano stati obbligati a ripristinare la tariffazione su base mensile per la propria clientela di telefonia fissa (business e residenziale) a partire dal 5 aprile 2018, per effetto della legge n. 172 del 4 dicembre 2017. Ciò, in conformità con l'art. 1 della delibera AGCOM 121/17/CONS, il quale, nel modificare l'art. 3 della delibera AGCOM 252/16/CONS, già prevedeva al comma 10 quanto segue: *"Per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli. Per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane"*.

In prima battuta, lo stesso TAR Lazio, davanti al quale è stata impugnata la delibera da ultimo citata, si è peraltro astenuto dal pronunciarsi sul rimborso degli importi corrisposti dagli utenti finali a titolo di "tredicesima mensilità" (*"sussistono le condizioni per sospendere la delibera impugnata nelle parti che ha ad oggetto il pagamento "degli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile"*; Ritenuto a tal riguardo che il carattere - allo stato - indeterminato della somma da corrispondere agli utenti, per effetto dello storno (nella prima fattura emessa con cadenza mensile) dei predetti importi, appare in grado di incidere sugli equilibri finanziario-contabili della azienda", cfr. ordinanza n. 792/2018, TAR Lazio, III, 7 febbraio 2018). Solo in sede di gravame, il Consiglio di Stato ha disposto che gli operatori dovessero indennizzare la clientela a cui era stata applicata la tariffazione a "28 giorni", senza alcuna erogazione patrimoniale né in denaro, né in servizi, ma procedendo *"al mero riallineamento (ovviamente, d'ufficio)*

della cadenza mensile di fatturazione e, dall'altro, (a)l conseguente conguaglio (sempre d'ufficio) per il disallineamento cagionato da una fatturazione a cadenza diversa" (cfr. sentenza n. 879/2020, Consiglio di Stato, VI, 4 febbraio 2020, e conformi successive).

Di conseguenza, ogni pregiudizio eventualmente derivante alla clientela fissa (business e residenziale) in relazione a tale manovra tariffaria è stato ormai indennizzato, avendo gli operatori ripristinato lo *status quo ante*, tramite riallineamento della periodicità della fatturazione su base mensile e conguaglio d'ufficio (c.d. restituzione dei "giorni erosi"), con conseguente cessazione della materia del contendere e caducazione di ogni relativo addebito.

Fermo restando quanto sopra, occorre analizzare partitamente i residui profili di contestazione.

La società istante ritiene illegittimo e non dovuto l'importo di € 80, addebitato sulla fattura n. AIO2858337/2018 a titolo di trasloco linea. Non precisa, tuttavia, per quale motivo Vodafone non abbia titolo per richiedere in pagamento tale somma, limitandosi a contestare in maniera generica tale voce di costo, perché non conforme al contratto.

Parimenti, il gestore telefonico, nella propria memoria di costituzione, asserisce in maniera apodittica "*che nessuna anomalia è stata riscontrata nell'applicazione della proposta di abbonamento sottoscritta e nell'erogazione dei servizi a favore della Led 2*". Tuttavia, non allega il profilo contrattuale prescelto dall'istante al momento della stipula, non potendo così provare che gli importi periodicamente addebitati in fattura siano effettivamente conformi a quanto pattuito tra le parti, nè controdeduce alcunchè circa l'esecuzione di un trasloco, per il quale richiede in pagamento la somma di € 80.

Tale importo, quindi, deve essere oggetto di storno o rimborso, ove corrisposto.

La fattispecie in esame, tuttavia, non "*rientra nell'ambito generale delle cd. "attivazioni di servizi non richiesti" o "prestazioni non richieste", previste e disciplinate dalle delibere Agcom n. 41/09/CIR (articolo 3), n. 664/06/CONS (articolo 3), n. 179/03/CSP (articolo 7, comma 5), nonché dal codice delle comunicazioni elettroniche (articolo 70) e dal codice del consumo (articolo 57)*" (cfr., in tal senso, Delibera Corecom Lazio 51/10), attesa l'assenza di periodicità dell'addebito e la sua applicazione in fattura *una tantum*, sicchè non è suscumbibile nelle ipotesi di cui all'art. 5, All. A delibera 73/11/CONS e la relativa domanda di indennizzo non può trovare accoglimento.

La società istante lamenta, altresì, di aver subito un malfunzionamento totale sulla linea in questione, sia lato voce che lato dati, a partire dal 14 marzo 2018, a cui, almeno fino alla domanda di definizione, non aveva fatto seguito alcun intervento di ripristino. Apparentemente, quindi, la problematica sembra persistere a tale data, con conseguente impossibilità di individuare il *dies ad quem*.

Nella propria memoria di costituzione, il gestore precisa che "*l'unico ticket tecnico aperto dalla parte istante in data 16.3.2018, n. TTM000009421064, è stato chiuso positivamente il 22.3.2018 con segnalazione n. TTM000009455018, in virtù della conferma da parte ricorrente del corretto funzionamento della linea a seguito dell'intervento tecnico di Telecom per una problematica relativa all'impianto della Led 2*".

A supporto delle proprie affermazioni, però, non allega né il retrocartellino né le schermate di sistema con cui comunica con TIM.

In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004, n. 2387; 26 gennaio 2007, n. 1743; 19 aprile 2007, n. 9351; 11 novembre 2008, n. 26953; 3 luglio 2009, n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010, n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla

mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Ai sensi della Delibera n. 179/03/CSP (TLC, Direttiva Generale), inoltre, gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali.

Nella fattispecie, grava sull'operatore l'onere di provare di avere fornito il servizio in modo regolare e continuo, o che l'inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili ex art. 1218 c.c., o da cause specifiche di esclusione della responsabilità.

Vodafone si è invece limitato a dichiarare che il disservizio è stato di breve durata, senza fornire alcuna prova o documento da cui poter desumere con certezza la circostanza.

Tuttavia, se da un lato non è soddisfatto l'onere della prova da parte di Vodafone, dall'altro, non essendovi replica alcuna dell'istante circa la durata dell'apertura del ticket dichiarata dalla società convenuta, le affermazioni di quest'ultima devono intendersi quali pacifiche ed incontestate.

Di conseguenza, occorre circoscrivere il malfunzionamento lamentato dal Sig. Fxxx dal 16 al 22 marzo 2018, tempistiche peraltro coerenti con i reclami acclusi all'allegato all'istanza di definizione depositata dalla società istante.

Una simile ricostruzione appare ancor più veritiera laddove si ponga mente al fatto che un disservizio di maggior durata avrebbe indotto una persona giuridica che utilizza il collegamento telefonico per la propria attività di impresa, quale LED 2, a formulare richiesta di intervento d'urgenza ex art. 5 delibera 173/07/CONS, mentre non vi è traccia alcuna del formulario GU5 nel fascicolo istruttorio.

Pertanto, l'unico indennizzo spettante ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 12, All. A, delibera 73/11/CONS, va calcolato con riferimento al periodo compreso dal 16 al 22 marzo 2018, scomputato di 4 giorni, previsti dalla Carta dei Servizi Vodafone per il ripristino del collegamento. Ne segue che i giorni indennizzabili sono 3 e l'importo spettante al Sig. Fxxx è pari ad € 60 (€ 5 *pro die* * 2 servizi, raddoppiato in ragione della natura *business* dell'utenza * 3 gg.).

Infine, con riferimento ai reclami sopra citati, sia consentito evidenziare la loro irrilevanza ai fini dell'indennizzo ex art. 11, All. A della delibera 73/11/CONS, perché privi di data, sottoscrizione e prova di invio, l'uno, e privi di prova dell'avvenuta ricezione da parte del gestore, gli altri due, datati 16 e 19 marzo 2018. Secondo giurisprudenza ormai costante, l'assenza di tali elementi costitutivi, infatti, li rende insuscettibili, di fondare un diritto all'indennizzo (cfr. Delibera Corecom Lazio DL/186/15/CRL, secondo cui, "il reclamo non può ritenersi validamente avanzato", non essendoci "prova dell'inoltro mediante A/R, cioè secondo la modalità prescritta").

Pertanto, in relazione all'asserita illegittima fatturazione su base quadri-settimanale, non è possibile riconoscere alcun indennizzo in favore di parte istante, attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

In subordine, ove Vodafone non abbia provveduto alla restituzione delle differenze derivanti dalla modifica del ciclo di fatturazione, da calcolarsi secondo il criterio dei cosiddetti "giorni erosi" secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla delibera AGCOM 112/18/CONS (cfr. delibera Corecom Piemonte, n. 15/20), si determina che, con riferimento all'utenza fissa n. 06.9xxxxx8, l'operatore sia condannato alla restituzione

dei giorni erosi dal giorno della domanda (2 marzo 2018, data di deposito del formulario UG) fino all'1 aprile 2018, secondo le modalità già stabilite dalla delibera AGCOM 112/18/CONS, provvedendo a detta restituzione nel primo ciclo di fatturazione successivo alla notificazione della presente delibera. Ove l'abbia già fatto, è tenuto a darne evidenza all'adito Corecom, al fine di dimostrare la propria ottemperanza alla delibera sopra citata, nonché al presente provvedimento.

Infine, alla luce di quanto appena evidenziato, si propone, per mero spirito conciliativo, in considerazione dell'indennizzo come sopra calcolato, di corrispondere alla società istante, tramite assegno o bonifico, l'importo di € 60, calcolato ai sensi degli artt. 5 e 12, All. A, delibera 73/11/CONS.

Sulle spese

Nessun rimborso, a titolo di spese procedurali, può essere riconosciuto all'istante, mancando ogni prova circa l'avvenuto esborso di somme relative all'avvio della presente procedura e/o collegate al patrocinio di UDICON.

Per tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

DETERMINA

1. L'accoglimento parziale dell'istanza del sig. Mxxx Fxxx nei confronti della società Vodafone Italia xxx per le motivazioni espresse in premessa e, pertanto, la società Vodafone Italia xxx è tenuta alla restituzione nel primo ciclo di fatturazione successivo alla notificazione della presente determina, dei giorni erosi, nonché a corrispondere l'importo di € 60 a titolo di indennizzo.
2. La società Vodafone Italia xxx è tenuta a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.
3. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11 di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
4. E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11, comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità.

F.TO